

Acconto **IMU** e **TASI** 2016 - scadenza **16 giugno 2016**

I M U

Il versamento della **prima rata IMU** è eseguito **sulla base dell'aliquota** e delle detrazioni dei **dodici mesi dell'anno precedente (9,20‰ quella ordinaria)**, già confermate dal Comune anche per il 2016.

Chi deve versare

L'imposta è dovuta dal **possessore degli immobili** (titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locatario nel leasing, concessionario di aree demaniali) e si applica in generale su **fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli**.

Non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa.

Immobili concessi in comodato gratuito a parente di 1° grado (padre – figlio)

Oltre all'aliquota agevolata pari al 5,00‰, già stabilita per gli anni precedenti, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, se soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- si deve essere proprietari di una sola abitazione oppure di 2 abitazioni in Italia, ma in tal caso una delle due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario;
- l'abitazione (o le due) devono essere nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale;
- il contratto di comodato deve essere registrato.

Terreni agricoli

Per i terreni, in generale, si versa l'IMU. Dal 2016 **sono esenti i terreni di proprietà e condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali**, con iscrizione alla previdenza agricola.

T A S I

Chi deve versare

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Per alcune tipologie di immobile il Comune ha stabilito un'aliquota pari a zero (V. Aliquote 2016). **Il tributo deve essere versato in autoliquidazione da parte del contribuente** mediante modello F24 o apposito bollettino postale.

Abitazione principale

Non si paga più la TASI sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

Aliquote 2016

IMMOBILI	ALIQUTA (per mille)
I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011	1,00
Gli altri immobili, diversi da quelli sopra elencati	0,00 (zero)

Dichiarazione

Deve essere presentata, nei casi previsti dalla legge, **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni.

Ulteriori informazioni

Sono presenti sul sito del comune www.comune.priocca.cn.it

Dalla residenza municipale, 12/05/2016

*IL SINDACO
dott. Marco PEROSINO*